

DWS Invest
2 Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 86.435
(il "Fondo")

**AVVISO AI DETENTORI DI AZIONI
del comparto**

DWS Invest Net Zero Transition

Per il comparto del Fondo entreranno in vigore, a partire dall'14 settembre 2026 ("Data di entrata in vigore"), le seguenti modifiche:

I. Modifiche alla sezione specifica del Prospetto

1. Armonizzazione della politica di investimento

La politica di investimento del comparto è stata riveduta e sarà aggiornata nell'ambito di un'iniziativa volta ad applicare una struttura armonizzata e standardizzata all'intera gamma di fondi.

L'aggiornamento riguarda in primo luogo l'organizzazione e il chiarimento in merito alle disposizioni relative alla politica di investimento, inclusa la presentazione dell'obiettivo di investimento, la descrizione delle attività idonee, il quadro di investimento principale e accessorio, il ricorso a strumenti derivati, i limiti applicabili, le esclusioni e la corrispondente informativa sui rischi. Tali modifiche sono allineate al quadro normativo applicabile e alla sezione generale del Prospetto.

Le revisioni hanno lo scopo di migliorare la chiarezza, la trasparenza e la coerenza generale delle informazioni relative alla politica di investimento. In particolare, la presentazione riveduta delle attività idonee offre una panoramica più chiara e completa delle classi di attività in cui il comparto può investire, in linea con i requisiti normativi e le prassi di mercato consolidate.

2. Revisione della politica di investimento e attività idonee

Le disposizioni del comparto, in particolare l'obiettivo e la politica di investimento, saranno aggiornate al fine di migliorarne la chiarezza e la trasparenza. Inoltre, saranno introdotte le modifiche seguenti:

- La descrizione degli investimenti idonei sarà chiarita e allineata al quadro normativo applicabile.
- La politica di investimento sarà modificata al fine di aumentare l'investimento ammesso in mercati emergenti da un massimo del 30% a un massimo del 50% del patrimonio netto del -comparto, mantenendo gli attuali requisiti minimi di esposizione azionaria.
- Il limite delle attività accessorie è ridotto dal 20% al 10% al massimo, in linea con i requisiti minimi del comparto concernenti l'esposizione azionaria.
- Il quadro degli investimenti accessori sarà ampliato con l'introduzione di limiti quantitativi espliciti per ulteriori classi di attività, tra cui:
 - fino al 20% in investimenti nella Cina continentale,
 - fino al 20% in certificati 1:1, e
 - fino al 10% in materie prime.
- Il ricorso a strumenti derivati e indici finanziari sarà descritto in modo più chiaro, specificando in apposite sezioni gli strumenti consentiti, le finalità e le condizioni.
- Verrà introdotta una disposizione consolidata che consentirà di investire fino al 10% del patrimonio netto del comparto in determinati titoli e strumenti finanziari che possono presentare un livello maggiore di complessità o di rischio, entro limiti definiti.
- Al fine di indurre un'esenzione fiscale parziale ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti, il limite minimo del patrimonio lordo investito in titoli azionari ammessi

alla negoziazione ufficiale in una borsa valori o ammessi in un altro mercato organizzato sarà ridotto dal 60% al 51%.

- Le disposizioni in materia fiscale relative agli investimenti in capitale azionario saranno aggiornate per riflettere una riduzione della soglia relativa ai beni immobili da almeno il 75% ad almeno il 65%, in linea con le modifiche apportate alla normativa fiscale tedesca.
- Verranno aggiunti ulteriori chiarimenti a livello di comparto, tra cui disposizioni relative agli investimenti in GDR/ADR, in cui si precisa che l'esposizione può rappresentare fino al 15% del patrimonio netto del comparto, nonché l'introduzione di un quadro di riferimento per i rating di credito.
- Il nome del benchmark di riferimento cambia in "MSCI ACWI Climate Change CTB Index (Net Return in EUR)".

L'informativa specifica del comparto sarà modificata come segue:

A decorrere dalla Data di entrata in vigore
Obiettivo e politica di investimento Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali e si qualifica come prodotto ai sensi dell'articolo 8 (1) del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla trasparenza in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). Sebbene il Comparto non abbia come obiettivo un investimento sostenibile, investirà una parte minima del proprio patrimonio netto in investimenti sostenibili, secondo quanto definito dall'articolo 2 (17) SFDR. L'obiettivo di investimento del Comparto è puntare a sovraperformare il benchmark della performance. Nell'ambito delle caratteristiche sociali e ambientali incentivate, il Comparto promuove una riduzione delle emissioni di carbonio in vista del raggiungimento degli obiettivi a lungo termine sul riscaldamento globale dell'Accordo di Parigi, adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La gestione del Comparto applicherà i requisiti metodologici per un benchmark sulla transizione climatica come stabilito in misura considerevole nel Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione. Il Comparto ha designato l'MSCI ACWI Climate Change CTB Index, ossia un benchmark sulla transizione climatica come qualificato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011, quale benchmark della performance e allo scopo di valutare la riduzione di emissioni di anidride carbonica auspicata, in vista del conseguimento degli obiettivi concernenti il riscaldamento globale a lungo termine previsti dall'Accordo di Parigi. La gestione del Comparto gestirà il portafoglio in maniera attiva. Sebbene si preveda che la maggior parte dei titoli del Comparto o dei relativi emittenti siano componenti del benchmark, la gestione del Comparto può selezionare anche investimenti che non sono compresi nel benchmark. Il portafoglio del Comparto potrebbe pertanto discostarsi in misura sostanziale dalle ponderazioni del benchmark. Nell'ambito delle caratteristiche ambientali e sociali promosse, il Comparto seleziona aziende che (i) si sono già prefissate obiettivi di decarbonizzazione o sono in procinto di farlo e/o (ii) contribuiscono all'obiettivo dello zero netto attraverso i propri prodotti e servizi in qualità di fornitori di soluzioni climatiche (es. aziende operanti nei settori delle energie alternative o delle tecnologie ad alta efficienza energetica) e/o (iii) aziende con cui DWS persegue attività di engagement relative all'obiettivo dello zero netto. Secondo quanto ammesso dalla Legge del 2010, il Comparto può investire in titoli trasferibili, inclusi in particolare azioni, titoli di debito e certificati, nonché strumenti del mercato monetario, depositi presso istituti di credito e strumenti finanziari derivati. Almeno l'80% del patrimonio netto del Comparto viene investito in attività conformi alle caratteristiche ambientali e sociali promosse. All'interno di questa categoria, almeno il 20% del patrimonio netto del Comparto si qualifica come investimento sostenibile ai sensi dell'articolo 2 (17) del regolamento SFDR. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e sociali promosse da questo Comparto, nonché sui principali effetti negativi considerati sui fattori di sostenibilità, consultare l'allegato al Prospetto. Il Comparto investe almeno il 90% del proprio patrimonio netto in azioni globali. Il Comparto può investire fino al 50% del proprio patrimonio netto nei mercati emergenti. Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli di debito. Le obbligazioni convertibili e le obbligazioni cum warrant non sono incluse in questo limite. Del proprio patrimonio netto il Comparto può investire fino: - al 10% in Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) - al 20% in certificati 1:1 - al 20% in investimenti nella Cina continentale - al 10% in materie prime (tramite derivati, prodotti negoziati in borsa e/o OICVM o altri OICR) - al 5% in titoli di debito senza rating - al 10% in strumenti Use of Proceeds Bond

Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Questi investimenti in strumenti del mercato monetario, depositi presso istituti di credito e la detenzione di liquidità accessorie (come indicato di seguito) non supereranno complessivamente il 10% del patrimonio netto del Comparto.

Il Comparto può detenere fino al 10% di liquidità accessorie. In condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli, è consentito detenere temporaneamente più del 10% di liquidità accessorie se le circostanze lo richiedono e nella misura in cui ciò sembri giustificato nell'interesse degli azionisti.

Il Comparto può ottenere esposizione fino al 15% del proprio patrimonio netto verso titoli sottostanti tramite Global Depository Receipt (GDR) quotati su borse valori e mercati riconosciuti, oppure tramite American Depository Receipt (ADR) emessi da istituti finanziari internazionali o nella misura ammessa dal Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 e dall'articolo 41 (1) della Legge del 2010. Nel caso in cui un derivato sia incorporato in un certificato di deposito, tale derivato è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 41 (1) della Legge del 2010 e agli articoli 2 e 10 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008.

Il comparto non investirà in quote di altri OICVM e/o altri OICR.

Conformemente alla sezione 3.2 della sezione generale del Prospetto, il Comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati adatti a fini relativi alla strategia di investimento, per la gestione efficiente del portafoglio e/o per scopi di copertura. Tali strumenti finanziari derivati possono includere, tra l'altro, opzioni, forward, futures, warrant e swap (compresi i credit default swap).

Qualsiasi strumento finanziario derivato utilizzato dal Comparto deve essere basato su attività sottostanti che rientrino nella categoria degli investimenti ammissibili ai sensi dell'articolo 41 (1) della Legge del 2010 oppure su indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute.

Quando si utilizzano indici finanziari ai sensi dell'articolo 44 (1) della Legge del 2010, si possono utilizzare solamente indici conformi ai requisiti normativi di cui all'articolo 9 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 e conformi ai requisiti di cui alle linee guida dell'ESMA 14/937 su ETF e altre questioni concernenti gli OICVM.

Inoltre, il Comparto può investire complessivamente fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli e strumenti finanziari soggetti a livelli elevati di complessità, volatilità e rischio. Tali investimenti possono includere:

- Titoli di debito non investment-grade
- Titoli ibridi

A scanso di equivoci, qualsiasi singola posizione in portafoglio che rientri in più di una delle categorie sopra indicate sarà conteggiata una sola volta ai fini dell'applicazione del limite del 10% di cui sopra.

Benchmark

Il Comparto è gestito attivamente in riferimento a un benchmark o una combinazione di benchmark come ulteriormente illustrato in dettaglio nella tabella specifica del Comparto. L'amministratore del benchmark era storicamente iscritto nel registro pubblico degli amministratori di benchmark tenuto dall'ESMA, ma è stato successivamente cancellato dal registro poiché la normativa sui benchmark non si applica più agli amministratori con sede nel Regno Unito. Tuttavia, durante il periodo di transizione, i benchmark forniti da amministratori di benchmark del Regno Unito potranno continuare a essere utilizzati pur non essendo inclusi nel registro tenuto dall'ESMA.

Non si prevede che la maggior parte dei titoli del Comparto o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del Comparto investirà, a propria discrezione, in titoli trasferibili non inclusi nel benchmark al fine di cogliere specifiche opportunità di investimento. Non necessariamente il portafoglio avrà una ponderazione simile a quella del benchmark. Per quanto riguarda il suo benchmark, il posizionamento del Comparto può discostarsi in modo sostanziale (ad es. assumendo posizioni al di fuori del benchmark nonché optando per una sottoponderazione o sovrapponderazione) e il grado di libertà effettivo è in genere relativamente elevato. Uno scostamento riflette in genere la valutazione del gestore del Comparto riferita alla situazione di mercato specifica, che può portare a un posizionamento difensivo e più vicino al benchmark oppure a un posizionamento più attivo e più ampio rispetto al benchmark. Sebbene il Comparto miri a sovraperformare il benchmark, la sovraperformance potenziale potrebbe risultare limitata a seconda delle condizioni di mercato prevalenti (es. un contesto di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto al benchmark.

Disposizioni varie

Rating del credito

Salvo ove diversamente specificato, le valutazioni dei rating dei titoli sono classificate nel seguente modo:

- Titoli di debito investment-grade: S&P/Fitch: rating BBB- o superiore; Moody's: rating Baa3 o superiore.
- Titoli di debito non investment-grade: titoli con rating inferiore all'investment-grade.

In caso di "split rating" in cui siano coinvolte più agenzie tra quelle menzionate in precedenza, per la classificazione del rating verrà utilizzato il rating medio. Se un titolo ha un solo rating, verrà utilizzato quel singolo rating.

Qualora per il titolo non sia disponibile alcun rating ufficiale o un rating rilasciato da un'agenzia di rating, la classificazione del rating verrà effettuata in base ai criteri seguenti:

- 1) per il titolo verrà applicato il rating dell'emittente
- 2) se non è disponibile alcun rating dell'emittente, il titolo sarà considerato privo di rating.

In caso di violazione di uno qualsiasi dei limiti relativi ai livelli di rating di sicurezza menzionati nella presente politica di investimento dopo la data di acquisizione, compresi eventuali declassamenti di rating, il Comparto dispone di sei mesi per porre rimedio alla violazione. Solo in circostanze eccezionali, il Comparto può detenere titoli di debito in default fino a quando la loro cessione risulti fattibile e nel migliore interesse degli azionisti.

Operazioni di finanziamento tramite titoli

Il Comparto intende utilizzare operazioni di finanziamento tramite titoli alle condizioni e nella misura ulteriormente descritte nella sezione generale del Prospetto.

Esenzione fiscale parziale in Germania

Al fine di indurre un'esenzione fiscale parziale ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti e in aggiunta ai limiti di investimento descritti nell'atto costitutivo e nel Prospetto informativo (fondo azionario), almeno il 51% del patrimonio lordo del Comparto (determinato come valore delle attività del Comparto senza tener conto delle passività) viene investito in azioni ammesse alla negoziazione ufficiale in borsa o ammesse, oppure incluse, in un altro mercato organizzato e che non sono:

- quote di fondi di investimento;
- azioni detenute indirettamente attraverso partnership;
- quote di società, associazioni di persone o proprietà il cui patrimonio lordo è costituito per almeno il 65% da beni immobili in conformità alle disposizioni di legge o alle relative condizioni di investimento, se tali società, associazioni di persone o proprietà sono soggette a un'imposta sui redditi societari di almeno il 15% e non sono esenti o se i relativi dividendi sono soggetti a un'imposta di almeno il 15% e il Comparto non è esente da tale tassazione;
- quote di società esenti da imposte sui redditi societari
- nella misura in cui distribuiscono dividendi, a meno che tali dividendi non siano soggetti a tassazione con un'aliquota minima del 15% e il Comparto non sia esente da tale tassazione;
- quote di società il cui reddito ha origine, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 10%, da quote di società che sono (i) società immobiliari oppure (ii) non sono società immobiliari ma (a) sono domiciliate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e non sono soggette in tale domicilio a imposta sui redditi societari o ne sono esenti oppure (b) sono domiciliate in un paese terzo e non sono soggette in tale domicilio a un'imposta sui redditi societari pari almeno al 15% o ne sono esenti;
- quote di società che detengono, direttamente o indirettamente, quote di società che sono (i) società immobiliari oppure (ii) non sono società immobiliari ma (a) sono domiciliate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e non sono soggette in tale domicilio a imposta sui redditi societari o ne sono esenti oppure (b) sono domiciliate in un paese terzo e non sono soggette in tale domicilio a un'imposta sui redditi societari pari almeno al 15% o ne sono esenti se il valore equo di mercato delle quote di tali società equivale a più del 10% del valore equo di mercato delle stesse società.

Ai fini di questa politica di investimento e in conformità con la definizione del Codice degli investimenti tedesco (KAGB), un mercato organizzato è un mercato riconosciuto, aperto al pubblico e correttamente funzionante, salvo diversamente specificato. Un mercato organizzato di questo tipo soddisfa anche i criteri dell'articolo 50 della Direttiva OICVM.

Rischi e gestione del rischio

I rischi generali legati agli investimenti in questo Comparto sono riportati nella sezione generale del Prospetto informativo.

Oltre a questi, prima di investire nel Comparto è opportuno tenere in considerazione i seguenti rischi specifici:

- Investimenti in mercati emergenti
- Investimenti in Cina

Considerazioni dei rischi di sostenibilità

La Società di gestione e la gestione del Comparto prendono in considerazione nel processo di investimento i rischi per la sostenibilità come descritto nella sezione generale del Prospetto informativo, nella sezione 3.10 dal titolo "Considerazione dei rischi di sostenibilità".

Gestione del rischio

L'approccio Value at Risk (VaR) relativo viene utilizzato per limitare il rischio di mercato nel Comparto.

In aggiunta alle disposizioni della sezione generale del Prospetto informativo, il rischio di mercato potenziale del Comparto viene misurato con un portafoglio di riferimento che non contiene derivati ("benchmark di rischio").

II. Modifiche all'informativa pre-contrattuale

1. Analogamente alle modifiche apportate nella sezione speciale del prospetto, il nome del benchmark di riferimento nel modello di informativa precontrattuale cambia in "MSCI ACWI Climate Change CTB Index".
2. La sezione "Esclusioni CTB" sotto "*Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di raggiungere ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?*" sarà aggiornata per ottemperare ai requisiti previsti dai criteri di esclusione stabiliti nel Regolamento delegato

(UE) 2020/1818 della Commissione, modificato dal Regolamento delegato (UE) 2025/1775 della Commissione:

Prima della Data di entrata in vigore	A decorrere dalla Data di entrata in vigore
• Esclusioni CTB In conformità con la normativa applicabile, il comparto applica le esclusioni CTB ed esclude tutte le seguenti società: a. società coinvolte in armi controverse (produzione o vendita di mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche) valutate nell'ambito della valutazione dell'“Esposizione ad armi controverse” come descritto di seguito; b. (...)	• Esclusioni CTB In conformità con la normativa applicabile, il comparto applica le esclusioni CTB ed esclude tutte le seguenti società: a. società coinvolte in attività relative ad armi controverse proibite (produzione o vendita di mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche) valutate nell'ambito della valutazione dell'“Esposizione ad armi controverse” come descritto di seguito; b. (...)

3. La sezione “Esclusioni specifiche per i benchmark” sotto “*Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di conseguire ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?*” sarà modificata come segue:

Prima della Data di entrata in vigore	A decorrere dalla Data di entrata in vigore
• Esclusioni specifiche per i benchmark Oltre alle esclusioni CTB (elencate sopra), che vengono valutate dalla gestione del comparto sulla base della propria metodologia di valutazione ESG in conformità con i requisiti del Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, la gestione del comparto esclude tutte le aziende non incluse nel benchmark (MSCI ACWI Climate Change Index) incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le aziende che si ritiene possano arrecare un danno significativo a uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 della tassonomia UE (come determinato dal benchmark in base alla propria metodologia). Le esclusioni specifiche per i benchmark sono elencate di seguito e si applicano a tutti gli investimenti effettuati dal comparto a partire dalla data del presente Prospetto informativo e fino all'aggiornamento dello stesso (Esclusioni specifiche per i benchmark): (...) <i>Esclusione per controversie ESG</i> (...)	• Esclusioni specifiche per i benchmark Oltre alle esclusioni CTB (elencate sopra), che vengono valutate dalla gestione del comparto sulla base della propria metodologia di valutazione ESG in conformità con i requisiti del Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, la gestione del comparto esclude tutte le aziende non incluse nel benchmark (MSCI ACWI Climate Change CTB Index) incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le aziende che si ritiene possano arrecare un danno significativo a uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 della tassonomia UE (come determinato dal benchmark in base alla propria metodologia). Le esclusioni specifiche per i benchmark sono elencate di seguito e si applicano a tutti gli investimenti effettuati dal comparto a partire dalla data del presente Prospetto informativo di vendita e fino al suo aggiornamento (Esclusioni specifiche per i benchmark): (...) <i>Esclusione per controversie</i> (...)

4. Ulteriori modifiche di carattere redazionale saranno apportate tramite il modello di informativa precontrattuale al fine di offrire maggior chiarezza. Tali modifiche hanno esclusivamente scopo chiarificatore e non comportano alcuna modifica sostanziale alla strategia di investimento o al profilo ESG del comparto.

Informazioni aggiuntive:

I detentori di azioni sono invitati a richiedere la versione aggiornata del Prospetto e le relative informazioni chiave, disponibili a partire dalla Data di entrata in vigore. Il Prospetto aggiornato e le informazioni chiave, nonché le relazioni semestrali e annuali e altro materiale commerciale, sono disponibili presso la Società di gestione e gli uffici di pagamento designati indicati nel Prospetto, ove applicabile. Questi documenti sono disponibili anche nel sito www.dws.com/fundinformation.

I detentori di azioni che non accettano le modifiche qui menzionate possono riscattare le proprie azioni gratuitamente entro il mese successivo alla data di pubblicazione del presente documento presso gli uffici della Società di gestione o presso gli uffici di pagamento elencati nel Prospetto, ove applicabile.

Lussemburgo, agosto 2026

DWS Invest, SICAV